

AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEI VIVAI FORESTALI PRIVATI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE TECNICHE DI ALLEVAMENTO DELLE PIANTINE FORESTALI AUTOCTONE

Art. 1 - Finalità

Il presente Avviso intende fornire un contributo finanziario in favore dei vivai forestali privati presenti nella DDS del 16 dicembre 2024, n. 953, allegato A), operanti sul territorio regionale, al fine di:

- migliorare la qualità e la quantità del materiale di propagazione forestale autoctono prodotto, in particolare di specie arboree e arbustive autoctone di provenienza locale;
- promuovere l'innovazione tecnologica e strutturale dei vivai, attraverso l'ammodernamento e la realizzazione di strutture aziendali, l'incremento del parco macchine e attrezzature nonché l'introduzione di innovazione tecnica e gestionale;
- incentivare l'adozione di tecniche di allevamento sostenibili e conformi alla normativa vigente;
- contribuire alla valorizzazione della filiera vivaistica forestale pugliese.

Art. 2 - Beneficiari

L'istanza di partecipazione può essere presentata dai vivai forestali privati che:

- sono iscritti nel Registro Regionale dei Produttori di Materiale Forestale per la produzione, la conservazione, la commercializzazione e la distribuzione di materiale forestale di moltiplicazione ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo n. 386/2003, di cui alla DDS del 16 dicembre 2024, n. 953, allegato A);
- sono in regola con la regolarità contributiva attestata mediante DURC, ovvero autocertificazione in caso di attività non soggetta.

Non è consentito presentare più istanze di partecipazione da parte di un medesimo vivaio forestale, pena l'irricevibilità delle stesse come indicato al successivo art.9.

Art. 3 - Dotazione Finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva destinata al presente Avviso ammonta a **€ 417.246,93** per l'esercizio finanziario 2025.

Le risorse finanziarie provengono dai fondi trasferiti alla Regione dal MASAF e rivenienti dalla ripartizione del Fondo per l'attuazione della SFN.

In particolare, per l'Azione Specifica 3 – "RISORSE GENETICHE E MATERIALE DI PROPAGAZIONE FORESTALE DELLA STRATEGIA FORESTALE NAZIONALE (SFN)" sono stati previsti contributi finanziari in favore di vivai forestali privati per il miglioramento delle tecniche di allevamento delle piantine forestali autoctone in ottemperanza del D. Lgs n.386/2003.

L'intervento rientra nella Sotto Azione Specifica 3.1 – Vivaistica forestale, risorse genetiche e materiale di propagazione forestale.

Il sostegno è concesso secondo la regola *de minimis* ai sensi del Regolamento UE 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, secondo quanto indicato al successivo articolo 6.

Art. 4 - Tipologie di Intervento Ammissibili

Il presente avviso sostiene gli investimenti per l'ammodernamento e la realizzazione di strutture aziendali, l'incremento del parco macchine e attrezzature, nonché l'introduzione di innovazione tecnica e gestionale nella produzione di materiale forestale di moltiplicazione (MFM).

Gli interventi ammissibili sono raggruppati nelle seguenti due linee di finanziamento, finalizzate al miglioramento delle tecniche di allevamento delle piantine forestali autoctone in ottemperanza del D. Lgs. n.386/2003:

✚ Linea 1: Acquisto di macchine e realizzazione di strutture

Sono ammissibili le spese per l'acquisto di macchinari, attrezzature e la realizzazione di strutture volte al miglioramento delle tecniche di allevamento e della capacità produttiva dei vivai. La valutazione degli interventi e l'assegnazione del punteggio, come specificato all'Art. 11, terranno conto della tipologia e dell'impatto innovativo delle macchine e delle strutture proposte, privilegiando quelle ad alta efficienza e basso impatto ambientale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in questa linea:

- acquisto e installazione di celle climatizzate e impianti per la conservazione del MFM;
- realizzazione di impianti di raffrescamento, riscaldamento e irrigazione per la coltivazione di MFM;
- miglioramento, rinnovo e ripristino degli impianti irrigui esistenti;
- costruzione, miglioramento o ristrutturazione di serre/ombrai/tunnel;
- acquisto di macchinari e/o attrezzature mobili per preparazione/coltivazione/confezionamento del MFM/trasporto;
- investimenti immateriali collegati al miglioramento dei processi produttivi:
 - Tipi di Investimenti Immateriali:
 - Acquisizione di Software e Licenze: L'implementazione di software avanzati come i sistemi ERP (Enterprise Resource Planning), MES (Manufacturing Execution System) o PLM (Product Lifecycle Management) integra e ottimizza tutti i processi aziendali, dalla gestione degli ordini alla pianificazione della produzione, fino al controllo qualità.
- ammodernamento di serre per allevamento di piantine forestali certificate.

✚ Linea 2: Formazione, divulgazione e certificazione

Sono ammissibili le spese relative ad attività di divulgazione, formazione e certificazione del materiale forestale. La valutazione degli interventi e l'assegnazione del punteggio, come specificato all'Art. 11, terranno conto della pertinenza e della specificità dei punti d'intervento previsti, valorizzando le azioni che garantiscono un impatto significativo sulla qualità, tracciabilità e diffusione del materiale forestale autoctono. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in questa linea:

- costi per la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento specifici sulle tecniche vivaistiche e la normativa forestale;
- spese per la certificazione del materiale forestale di base e del materiale di propagazione (es. certificazione di provenienza, qualità genetica, prodotti di qualità);
- realizzazione di materiale informativo e divulgativo sulle buone pratiche vivaistiche;

- partecipazione a fiere di settore ed eventi promozionali dedicate al vivaismo forestale;
- spese per interventi volti all'adeguamento ai parametri richiesti dai sistemi di certificazione e di tracciabilità dei materiali forestali di moltiplicazione.

Art. 5 - Spese Ammissibili

Sono ammissibili le spese, al netto dell'IVA, sostenute dai beneficiari dopo la presentazione della domanda di sostegno. L'IVA non è ammissibile.

Le spese devono essere imputabili a un'operazione finanziata, pertinenti, congrue e necessarie, e devono risultare ragionevoli, giustificate e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

Non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- acquisto di beni non durevoli o non ammortizzabili come i materiali di consumo (es. seminiere e altri contenitori, substrati di coltivazione, materiale di moltiplicazione);
- acquisto di macchinari e attrezzature usati;
- acquisti a rate o noleggio a lungo termine;
- acquisto di fabbricati e terreni;
- costruzione di fabbricati (es. capannoni per ricovero mezzi, attrezzature e materiali);
- manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente;
- spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento.

Per ogni voce di spesa dovranno essere presentati almeno 3 preventivi confrontabili, riportanti data non anteriore a mesi 6 dalla data di pubblicazione del presente Avviso, per le spese di cui alla Linea 1, con a supporto la motivazione della scelta dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici e costi/benefici (non necessaria nel caso in cui sia stato scelto il preventivo con il prezzo più basso). I suddetti tre preventivi non sono richiesti per la linea 2.

In caso di impossibilità a reperire tre offerte, è necessaria una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto.

I preventivi devono essere rilasciati e controfirmati dal venditore e riportare: indicazione del prezzo di listino al netto di IVA, sconto percentuale rispetto al listino ufficiale, prezzo netto, termini di pagamento e tempi di consegna.

Art. 6 - Entità della Spesa e del Sostegno

Il progetto/piano d'investimento, relativo a ciascuna istanza presentata dal singolo vivaio, dovrà essere di importo non inferiore a € 30.000,00 e non superiore a € 70.000,00.

Il sostegno è concesso secondo la regola "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023.

L'aliquota di sostegno è pari al **60%** del suddetto piano di investimento e, pertanto, sarà erogabile un importo sotto forma di contributo, minimo di € 18.000,00 fino ad un limite massimo di € 42.000,00.

In caso di piano d'investimento con importo superiore a € 70.000,00 non sarà erogato, in nessun caso, un contributo maggiore del predetto limite massimo di € 42.000,00.

Il contributo può essere cumulato con altri aiuti nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al Regolamento (UE) 2023/2831, nel quale si definisce che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un'impresa unica non deve superare € 300.000,00 nell'arco di tre anni.

Sul sito <https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx> è possibile consultare il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato per la valutazione del plafond "de minimis" di ciascun proponente.

Se un'impresa opera in settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 2023/2831, ma svolge anche attività in altri settori, il regolamento si applica a queste ultime a condizione che sia dimostrata una separazione effettiva delle attività o una separazione contabile adeguata, e che le attività nei settori esclusi non beneficino di aiuti "de minimis".

Inoltre, lo stesso principio va anche applicato alle imprese che operano in settori ai quali si applicano massimali «de minimis» ridotti: in tal caso, se l'impresa non può garantire che le attività esercitate in settori ai quali si applicano i massimali «de minimis» ridotti ricevano solo aiuti «de minimis» che non superano tali massimali, a tutte le attività dell'impresa interessata dovrebbero applicarsi i massimali più bassi.

Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) 2023/2831 possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione, con aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, fino alla concorrenza del massimale di € 300.000,00 nell'arco di tre anni, previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento.

Art. 7 - Premialità per le Attività di Produzione, Raccolta e Commercializzazione del Materiale Forestale Autoctono

Al fine di incentivare la produzione di materiale forestale, oltre alla sua mera commercializzazione, sarà riconosciuta una premialità ai vivai forestali privati che dimostrano di svolgere attività di raccolta e di produzione diretta di materiale forestale certificato ai sensi del D. Lgs. n.386/2003.

Questa premialità si tradurrà in un incremento del punteggio in fase di valutazione della domanda, come specificato all'Art. 11 del presente Avviso.

La documentazione comprovante l'attività di raccolta e di produzione diretta dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione.

Art. 8 - Modalità e termini di presentazione delle domande

Le istanze di partecipazione all'Avviso potranno essere presentate dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia della Determinazione Dirigenziale di approvazione del bando e fino alle ore 23.59.59 del 30/11/2025, pena la non ricevibilità della domanda stessa.

Le domande devono essere presentate esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), inviando l'Allegato A1 - Istanza di Partecipazione (debitamente compilato e sottoscritto) e tutti gli allegati richiesti, all'indirizzo PEC della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali: protocollo.sezionerisoresostenibili@pec.rupar.puglia.it, indicando nell'oggetto la seguente dicitura: "Avviso pubblico per l'erogazione di contributi a favore dei vivai forestali privati". L'istanza è presentata in marca da bollo da € 16,00, come da modello Allegato A3.

L'istanza di partecipazione deve essere inviata esclusivamente dalla PEC del vivaio forestale richiedente il contributo; ogni ulteriore comunicazione da e per il predetto vivaio dovrà avvenire tramite la stessa PEC da cui è stata inviata l'istanza. In caso di invio multiplo di istanze da uno stesso indirizzo PEC, sarà considerata solo la prima istanza pervenuta.

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione, farà fede la data e ora di invio del messaggio PEC.

Art. 9 - Criteri di Ricevibilità delle Istanze

Le istanze, per essere ritenute ricevibili, devono rispettare i seguenti criteri:

a) **tempestività**: l'istanza, esclusivamente una per ogni vivaio richiedente, deve essere presentata entro i termini perentori stabiliti all'Art. 8 del presente Avviso Pubblico. La data e ora di invio del messaggio PEC faranno fede per il rispetto dei termini.

b) **conformità del modulo**: l'istanza deve essere presentata esclusivamente attraverso la compilazione del modello di ISTANZA DI PARTECIPAZIONE di cui all'Allegato A1 e di tutti i modelli previsti con relativi allegati documentali. Non sono ammesse altre modalità di presentazione.

c) **completezza formale della documentazione**: l'istanza deve essere completa di tutti gli allegati così come prescritti nel bando e nei modelli.

Le istanze che non rispettano anche uno solo dei suddetti criteri di ricevibilità saranno dichiarate **irricevibili** e, pertanto, non saranno sottoposte ad alcuna ulteriore fase di valutazione.

Art. 10 - Criteri di Ammissibilità delle Istanze

Le istanze ricevibili, per essere ritenute ammissibili al contributo, devono rispettare i seguenti criteri che devono essere posseduti al momento della presentazione della richiesta di contributo e mantenuti per tutto il periodo di impegno:

a) **requisiti del beneficiario**: possesso dei requisiti previsti per i beneficiari all'Art. 2 del presente Avviso;

b) **piano di Investimento**: l'istanza deve essere corredata dalla presentazione di un "*Piano di investimento*", redatto secondo il modello Allegato A2, e volto a fornire elementi utili per valutare l'efficacia e la coerenza delle Azioni di interesse regionale;

c) **criterio temporale**: l'avvio dei lavori o delle attività deve essere successivo alla presentazione dell'istanza. Le spese preparatorie sono ammissibili dalla data di presentazione dell'istanza;

d) **limiti di spesa**: l'intervento deve rientrare nel limite minimo di spesa (piano d'investimento) per azienda vivaistica, fissato in **€ 30.000,00**;

e) **compatibilità normativa**: gli investimenti devono essere compatibili con la normativa vigente in campo ambientale, paesaggistico, forestale e urbanistico-territoriale e la loro realizzazione è comunque subordinata all'acquisizione di tutte le autorizzazioni previste, ovvero secondo dichiarazione/relazione asseverata da un tecnico abilitato, manlevando l'Amministrazione da ogni e qualsiasi tipo di responsabilità.

La mancanza di uno solo dei criteri di ammissibilità determina l'inammissibilità dell'istanza.

Art. 11 - Criteri di Valutazione e Punteggi per la Formazione della Graduatoria

Le istanze ammissibili sono valutate con un punteggio fino a un massimo di **100 punti** al fine di predisporre una graduatoria di candidati da ammettere a contributo regionale rispetto alla dotazione finanziaria disponibile. I criteri di assegnazione dei punteggi sono i seguenti:

A. Qualità Tecnica e Rilevanza del Progetto (Max. 60 punti):

- **A.1 Impatto del Progetto sul Miglioramento delle Tecniche (Max. 40 punti):**

- Valutazione della chiarezza, innovazione e impatto atteso del progetto proposto sul miglioramento delle tecniche di allevamento e sulla qualità/quantità delle piantine forestali autoctone - (punteggio massimo attribuibile: 10 punti);
- **Per Linea 1 (Acquisto macchine e strutture):** Saranno privilegiate le proposte di acquisto di macchinari e realizzazione di strutture che introducono significative innovazioni tecnologiche, migliorano l'efficienza operativa e riducono l'impatto ambientale (per es. riduzione consumi idrici ed energetici, precisione operativa, automazione) – (punteggio massimo attribuibile: 15 punti);
- **Per Linea 2 (Formazione, divulgazione e certificazione):** Saranno premiati gli interventi che dimostrano una chiara strategia per l'incremento della qualità, tracciabilità e diffusione del materiale forestale autoctono, attraverso certificazioni, percorsi formativi mirati e iniziative divulgative originali ed efficaci - (punteggio massimo attribuibile: 15 punti);

- **A.2 Sostenibilità e Fattibilità dell'Investimento (Max. 20 punti):**

- valutazione della coerenza economica e tecnica del progetto con la dimensione e le capacità del vivaio - (punteggio massimo attribuibile: 10 punti);
- chiarezza e realismo del cronoprogramma e del piano finanziario - (punteggio massimo attribuibile: 10 punti).

B. Qualificazione e Contributo del Vivaio (Max. 30 punti):

- **B.1 Attività di Certificazione e Qualità (Max. 20 punti):**

- possesso di certificazione della qualità di processo e/o di prodotto (basata su norme ISO 9001) e/o di rintracciabilità nella filiera (norma ISO 22005) - (punteggio massimo attribuibile: 6 punti);
- possesso di certificazione di un sistema di gestione ambientale (basata su norme ISO 14001) – (punteggio massimo attribuibile: 6 punti);
- possesso di certificazione per la gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (basata su norme ISO 45001) – (punteggio massimo attribuibile: 6 punti);
- possesso di certificazione della gestione forestale sostenibile (es. FSC, PEFC) - (punteggio massimo attribuibile: 2 punti);

- **B.2 Attività di Formazione e Divulgazione (Max. 10 punti):**

- Proposte di formazione specifica per il personale del vivaio sulle nuove tecniche di allevamento - (punteggio massimo attribuibile: 4 punti);
- Piani per la diffusione delle buone pratiche vivaistiche o per la partecipazione a eventi di settore - (punteggio massimo attribuibile: 2 punti);
- Incremento dei posti di lavoro in azienda vivaistica a seguito degli investimenti finanziati - (punteggio massimo attribuibile: 4 punti);

C. Premialità per le Attività di Produzione, Raccolta e Commercializzazione del Materiale Forestale Autoctono (Max. 10 punti):

Verranno assegnati i seguenti punteggi in base alla tipologia di attività svolta dal vivaio, come specificato nell'Art. 7:

- vivai forestali che producono (ma non raccolgono direttamente il materiale di base) e commercializzano materiale forestale autoctono certificato - (punteggio massimo attribuibile 5 punti);

- vivai forestali che raccolgono sementi o altro materiale di propagazione da popolazioni identificate e controllate, producono e commercializzano materiale forestale autoctono certificato - (punteggio massimo attribuibile: 10 punti).

Quanto dichiarato per l'attribuzione del punteggio deve essere rendicontato in fase finale, pena la rideterminazione del punteggio e l'eventuale decurtazione o revoca del contributo.

Non saranno considerate ammissibili le domande che non raggiungono il punteggio minimo di 5 punti.

In caso di parità di punteggio, verrà data priorità ai progetti di maggiore dimensione in termini di importo progettuale. In caso di ulteriore parità di punteggio si terrà conto dell'ordine cronologico della presentazione delle istanze.

Art. 12 - Istanza di Partecipazione e Documentazione

L'istanza di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, presentata esclusivamente tramite il modello ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (Allegato A1), sottoscritta dal legale rappresentante e corredata di tutti gli allegati previsti.

Deve riportare i dati relativi al vivaio forestale, il numero di iscrizione nel Registro Regionale dei Produttori di Materiale Forestale della Regione Puglia e i dati del legale rappresentante.

Nell'istanza di partecipazione devono essere rese tutte le dichiarazioni elencate nel suddetto Modello di cui all'Allegato A1.

All'istanza di partecipazione è obbligatorio allegare la documentazione (debitamente sottoscritta) di seguito elencata:

- a) copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, leggibile e fronte-retro, in caso di non sottoscrizione con firma digitale della domanda di partecipazione e delle relative dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii;
- b) piano di Investimento descrittivo degli interventi oggetto della domanda di sostegno, contenente tutte le informazioni elencate nell'Allegato A2 "Modello di Piano di Investimento", con prospetto analitico dei costi;
- c) copia di almeno 3 preventivi di spesa confrontabili per ogni voce di spesa, con le modalità specificate all'art. 5 del presente Avviso. In caso di impossibilità a reperire tre offerte (preventivi), è necessaria una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto;
- d) documentazione attestante la capacità tecnico-professionale del vivaio forestale (es. curriculum aziendale, elenco esperienze, qualifiche del personale);
- e) informativa sulla privacy (Allegato A5);
- f) eventuale documentazione utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui all'art. 11 (es. attestati di certificazione ISO, FSC/PEFC, documentazione sulla produzione diretta di materiale forestale autoctono certificato).

Gli allegati dovranno essere trasmessi esclusivamente nel formato PDF.

Eventuali false dichiarazioni rese dall'interessato comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii..

Art. 13 - Graduatoria dei Soggetti ammessi al contributo

Sulla base della valutazione di cui al precedente art. 11, è predisposta una graduatoria dei soggetti ammessi al contributo regionale rispetto alla dotazione finanziaria disponibile, approvata con Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali e pubblicata sul sito

istituzionale della Regione Puglia e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, con valore di notifica per tutti i partecipanti all'avviso.

I soggetti ammessi al contributo regionale sono tenuti a:

- realizzare gli interventi in conformità con quanto dichiarato nella domanda e approvato dalla Regione;
- mantenere la destinazione d'uso, la funzionalità e il costante utilizzo degli investimenti finanziati per almeno 5 anni, a partire dalla data di liquidazione del contributo;
- consentire i controlli e le verifiche da parte degli uffici regionali competenti;
- fornire tutta la documentazione richiesta per la rendicontazione delle spese.

Art. 14 - Rendicontazione del contributo

La domanda di erogazione del contributo dev'essere presentata entro e non oltre il 30/10/2026 secondo i modelli e gli allegati previsti dal presente Avviso e secondo le modalità indicate al precedente art.8.

Le spese rendicontate totali devono essere pari ad almeno € 30.000,00, quale importo minimo, pena la decadenza della domanda.

La domanda di erogazione del contributo deve essere corredata dalla documentazione di seguito elencata:

- a) copia dei documenti di spesa, che devono obbligatoriamente riportare nella descrizione dell'oggetto il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato alla domanda, pena l'inammissibilità dell'importo relativo;
- b) tracciabilità dei pagamenti effettuati mediante copia di disposizioni di pagamento ed estratto conto con evidenza dei pagamenti relativi all'intervento. Tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del sostegno e non da soggetti terzi. Il pagamento in contanti non è consentito;
- c) relazione tecnica finale, redatta e firmata, sotto la sua personale responsabilità, da un tecnico abilitato con specifica competenza in materia agraria o forestale, con allegate fotografie relative a tutti gli interventi realizzati (strutture, macchine, attrezzature);
- d) computo metrico consuntivo redatto e firmato, sotto la sua personale responsabilità, da un tecnico abilitato con specifica competenza in materia agraria o forestale;
- e) eventuale dichiarazione di esenzione dalla ritenuta del 4% ai sensi del DPR 600/1973 (Allegato A4).

Sarà applicata la ritenuta d'acconto del 4% ai sensi del D.P.R. 600/1973, artt. 28, co. 2, e 29, co. 5, in mancanza della dichiarazione di esenzione di cui alla precedente lettera e).

Laddove la domanda di erogazione del contributo non risulti completa della documentazione di cui al presente articolo e/o la stessa non giustifichi interamente il contributo richiesto, la quota di finanziamento finale sarà rideterminata in proporzione alla quota effettivamente e regolarmente rendicontata.

Art. 15 - Revoca, riduzioni e decadenza del contributo

Il mancato rispetto degli impegni assunti comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Inoltre, la domanda decade o è revocata totalmente o parzialmente a seguito di:

- perdita delle condizioni di ammissibilità;
- accertate violazioni della normativa vigente in campo ambientale, paesaggistico, forestale e urbanistico-territoriale, ovvero per mancata acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie e previste;
- mancata ultimazione e relativa rendicontazione degli interventi entro il termine fissato (fatte salve le concessioni di proroga);

- realizzazione di investimenti con spesa ammissibile inferiore alla soglia minima;
- realizzazione di investimenti che non rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
- violazione del divieto di cumulo;
- accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate;
- esito negativo dell'eventuale controllo ex post.

Il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme percepite in caso di decadenza, revoca, o mancato rispetto degli impegni assunti e/o successivi all'erogazione del contributo.

Art. 16 - Informazioni Generali e Contatti

Per ulteriori informazioni e chiarimenti sul presente Avviso, è possibile contattare gli uffici regionali competenti ai seguenti recapiti:

- **Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali**
 - E-mail: d.campanile@regione.puglia.it
 - Tel: 080 5405075
 - Pec: protocollo.sezionerisoresostenibili@pec.rupar.puglia.it.

Art. 17 - Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Rosabella Milano, con la qualifica di E.Q. "Attuazione politiche forestali regionali e nazionali", e-mail: r.milano@regione.puglia.it , Tel. 080/5407687.

Alla precitata EQ subentrerà il Dott. Mizzi con la qualifica di E.Q. "Ricerca, innovazione e formazione forestale" a partire dal 01/11/2025.

Art. 18 - Informativa e Trattamento Dati Personali

I dati acquisiti che entreranno in possesso della Sezione saranno trattati, anche con strumenti informatici, solo per le finalità del presente Avviso e, comunque, nell'ambito delle attività istituzionali, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) 2016/679.

Al partecipante sono garantiti tutti i diritti specificati all'art. 15-20 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

Ai fini della partecipazione al presente avviso pubblico, unitamente alla istanza di partecipazione, deve essere trasmesso l'Allegato A5 "INFORMATIVA PRIVACY", da sottoscrivere.